



inconcepibile la prevenzione di una futura lite senza che dall'atto parte risulti ben chiaro quale sarà l'oggetto della stessa;

Ritenuto che, inquadrato il rapporto dedotto in ricorso nell'ambito contrattuale, il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01; tra le ultime, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, Rv. 654047 - 01);

Ritenuto che, con, specifico riguardo al nesso di causalità, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno, sicché l'allegazione del creditore non può attenersi ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, "qualificato", cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;

Rilevato che il ricorso introduttivo del presente giudizio, così come la C.T.P. ad esso allegata, prescindono da una specifica individuazione della condotta inadempiente tenuta dalla parte resistente, solo genericamente affermata sicché non è dato evincersi, anche solo a livello di mera prospettazione, l'assolvimento degli oneri di allegazione incombenti sul creditore della prestazione sanitaria, nei termini dianzi indicati;

Ritenuto, quanto al ricorso introduttivo che non è stato individuato alcun inadempimento "qualificato" essendosi limitata la parte ad indicare l'erroneità dell'intervento praticato e il mancato raggiungimento del risultato sperato (vd. ricorso introduttivo ove si legge "Al nosocomio predetto veniva stabilito di eseguire un terzo intervento al fine di porre rimedio a quello errato di isterectomia e consalpingectomia bilaterale praticato all'ospedale di Siracusa, che aveva resa di fatto la signora [REDACTED] un'invalida" e "L'odissea dei ricoveri terminava ma gli esiti invalidanti successivi all'errato intervento eseguito all'ospedale di Siracusa permangono tuttora, in quanto la ricorrente, anche dopo le ultime operazioni eseguite presso l'ospedale "[REDACTED]" di Catania, non ha del tutto risolto la sua problematica clinica caratterizzata da decubito obbligato a destra, pollachiuria, disuria, urgenza minzionale e incontinenza urinaria, che limitano tantissimo la sua vita lavorativa e vegeto-relazionale, con turbe della sfera sessuale");

Ritenuto che anche la C.T.P. non ha colmato la lacuna probatoria avendo il perito genericamente indicato che "è evidente che l'intervento programmato presso la U.O.C. di Ginecologia dell'Ospedale [REDACTED] di Siracusa d'isterectomia totale con salpingectomia bilaterale, è stato eseguito verosimilmente con perizia e prudenza non sufficienti perché subito dopo tale intervento la sig.ra , accusando intense algie



pelviche e perdita abbondante di urine, veniva sottoposta ad accertamenti dai quali emergeva una grave lesione iatrogena dell'uretere sinistro”;

Ritenuto inoltre che il perito di parte, lungi dall'indicare lo specifico errore in cui sarebbe in concreto incorso il medico, ha individuato delle possibili cause del danno lamentato dalla ricorrente (vd. perizia allegata al ricorso: “Nello specifico, durante l'intervento di isterectomia e salpingectomia si è verificata la lesione dell'uretere sx e si configura come una lesione iatrogena , ovvero un danno prodotto dall'atto medico (...) L'uretere può essere danneggiato durante una errata legatura , o durante la sezione del legamento infundibolo-pelvico, o la sezione di legamenti cardinali, o schiacciamento nell'applicazione di pinze agli angoli della vagina, nella peritoneizzazione. Al di là delle possibili spiegazioni di come e durante quale fase dell' intervento l'operatore abbia determinato la lesione , sussiste un elemento obiettivo inoppugnabile e cioè che la sig.ra [REDACTED] prima dell'intervento chirurgico di isterectomia con annessi non aveva alcun disturbo dell' apparato urinario e dopo l'intervento , invece, ha manifestato una serie di disturbi legati inscindibilmente alla lesione dell'uretere sx .”);

Ritenuto che a tali carenze non possa supplirsi mediante la CTU richiesta dalla ricorrente, poiché essa si presterebbe inammissibilmente ad indagini esplorative che, allo stato, non appaiono sorrette da alcun bisogno, ancorché potenziale, di tutela di posizioni giuridiche soggettive;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba dichiararsi inammissibile;

Ritenuto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 669-*septies*, comma 2, e 669-*quaterdecies* c.p.c., nei casi di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice debba provvedere sulle spese di lite (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del presente giudizio ed alla pronuncia in rito (fasi studio e introduttiva ai valori minimi), nonché allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in quello compreso tra €52.001 e €260.000, secondo il valore della controversia dichiarato in ricorso, le spese processuali vanno poste a carico della parte ricorrente in favore della parte resistente costituita e liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti del resistente [REDACTED] in quanto non costituito.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 696-*bis* ss. c.p.c.:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla AZIENDA SANITARIA [REDACTED] che liquida in € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre CPA al 4% ed IVA al 22%, ove dovute, come per legge.

Nulla sulle spese nei confronti di [REDACTED]



Decreto di inammissibilita` n. cronol. 8294/2024 del 18/06/2024  
RG n. 433/2024  
Repert. n. 1631/2024 del 19/06/2024

Si comunichi.

Siracusa, 18 giugno 2024

**IL GIUDICE**  
dott. Gabriella Anna Leonardi

